



# CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Reg. Gen. n. 1448

**Oggetto: parchi gioco comunali di c.so Umberto I e via IV Novembre. Regolamentazione.**

## IL SINDACO

Vista e richiamata la precedente ordinanza n. 1312 del 26.7.2010 che prescriveva regole ed orari per la fruizione del parco giochi di c.so Umberto I;

Vista la direttiva in data 4.9 u.s. n. 10 inf. con la quale la G.C. ha stabilito di modificare gli orari prescritti nel provvedimento di cui sopra e di estenderne l'efficacia anche per il parco giochi di via IV Novembre;

Ritenuto altresì di applicare il contenuto dell'ordinanza 1312/2010 di cui sopra, per quanto attiene regole e prescrizioni di utilizzo, anche al parco giochi di via IV Novembre;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. Interno 5.8.2008;

## ORDINA

1) L'orario di accesso ai parchi gioco comunali di c.so Umberto I e via IV Novembre è il seguente:

- Orario Invernale (1° novembre/31 marzo): dalle ore 9:00 alle ore 19:00
- Orario Estivo: (1° aprile/31 ottobre): dalle ore 8:00 alle ore 22:00

2) In tutta l'area del parco giochi, opportunamente delimitata e recintata, è espressamente vietato:

- sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti, nonché danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area;
- salire con i piedi sulle panchine o sui giochi ove tale posizione non sia espressamente richiesta per l'utilizzo del gioco stesso;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
- consumare bevande alcoliche di qualsiasi grado;

3) Le attrezzature per il gioco presenti in tale parco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni dodici;

4) Norme di comportamento in genere:

fatte salve le attività espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nel parco giochi valgono, in aggiunta alle prescrizioni già sopra citate, i divieti di cui ai seguenti punti:

- **Accesso e circolazione:** l'area è destinata per sua natura alla sola circolazione pedonale con espresso divieto d'accesso e circolazione per i tutti i tipi veicoli (anche non a motore, quali ad es. velocipedi). Eccezione alla regola del divieto generale d'accesso e circolazione veicolare è ovviamente fatta per i mezzi di soccorso ed emergenza e del servizio di manutenzione.

E' altresì vietato l'ingresso con mezzi di spostamento muniti di rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica dell'utente come ad es. pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini, ecc.

- **Presenza di animali.** Nel parco giochi non è consentito l'ingresso ad animali anche se al guinzaglio e muniti di museruola, fatti salvi i cani per l'accompagnamento dei non vedenti.

- **Uso del verde.** Non sono ammessi la raccolta o il danneggiamento di fiori, frutti, alberi o altre parti della vegetazione. Non è ammesso salire sugli alberi come pure appendere agli stessi o sui loro rami, strutture o oggetti di qualsiasi genere come ad esempio amache, cartelli o volantini.

E' fatto divieto di:

- accendere fuochi, effettuare pic-nic, allestire tende o qualsiasi tipo di struttura, anche ludica;
- occupare il manto erboso e gli spazi di camminamento con teli, sdraio, sedie o altro tipo di struttura, anche per prendere il sole;
- soddisfare bisogni fisiologici.

• **Quiete pubblica.** È vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore.

E' vietato il gioco con la palla nonché l'uso di frisbee, o altri giochi che non siano quelli appositamente allestiti dal Comune.

**Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, così come il loro uso improprio esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.**

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio comunale e pubblicazione all'albo on line.

### DISPONE

- l'installazione di apposita segnaletica nel citato parco per informare la cittadinanza sui divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;
- la trasmissione della presente Ordinanza a:

- Ufficio Patrimonio e Comando di Polizia Locale di Stresa
- Comando Stazione Carabinieri di Stresa
- Prefettura – UTG VCO

per gli aspetti di specifica competenza.

L'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, fatte salve ovviamente più gravi sanzioni di carattere penale.

Alla sanzione pecuniaria consegue, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività e/o il ripristino dello stato dei luoghi.

Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e per tutti gli aspetti procedurali connessi si rinvia alla L. 689/1981.

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza ed irrogare le sanzioni.

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi dell'ausilio di associazioni di volontariato per la custodia ed il controllo dell'osservanza delle disposizioni sopra impartite.

*A' sensi dell'art. 3, co. 4 L. 241/1990, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 06.12.1971, n. 1034) , oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).*

Stresa, 11.9.2015

IL SINDACO  
Cav. Giuseppe Bottari

